UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI "M. FANNO"

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E DI CRITICA DEL DIRITTO

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

"LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI DI S.R.L. IN CASO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA NONOSTANTE L'INTEGRALE PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE"

RELATORE:

CH.MO PROF. BRIGHENTI STEFANO

LAUREANDO/A: SANDRI LUCA

MATRICOLA N. 2035049

ANNO ACCADEMICO 2023 – 2024

Dichiaro di aver preso visione del "Regolamento antiplagio" approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione 'Riferimenti bibliografici'.

I hereby declare that I have read and understood the "Anti-plagiarism rules and regulations" approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section 'References'.

Firma (signature) ……Luca Santi……

1 INTRODUZIONE 4

2 INQUADRAMENTO DELLA S.R.L. 5

2.1 IL SOCIO NELLA SOCIETÁ DI CAPITALI 5

2.1.1 PARTECIPAZIONI 6

2.1.2 COMPETENZE 6

2.2 L'AMMINISTRAZIONE DELLA S.R.L. 7

2.2.1 RESPONSABILITÀ DEL SOCIO AMMINISTRATORE DI FATTO E DEL SOCIO AMMINISTRATORE DI DIRITTO 8

3 LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI PER L'INDEBITA PROSECUZIONE INDEBITA 9

3.1.1 LA QUESTIONE DELL'INTENZIONALITÀ 10

3.1.2 FREE-RIDING 11

3.1.3 SOLIDARIETÀ 12

3.2 AZZERAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE 13

3.3 I SOCI SONO RESPONSABILI DELL'INEBITA PROSECUZIONE… 14

3.4 …O NO? 16

3.5 UN ALTRO PUNTO DI VISTA: TEORIA DEI GIOCHI 18

3.6 UNA BREVE RIFLESSIONE A RIGUARDO 20

4 CONCLUSIONI 21

1 INTRODUZIONE

Con la legge n. 366 del 3 ottobre 2001 il Governo riceve la delega per la "riforma del diritto societario". Il d. lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, con entrata in vigore al 1° gennaio 2004 e tramite l'art. 3 attua la modifica della disciplina riguardante le s.r.l.

Questo porta ad una sostanziale modifica dell'art. 2476 del Codice civile che, prima della riforma trattava di "Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed amministratori", da quel momento, invece, il suo campo d'interesse diviene "Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci".

Da qui entra a far parte della disciplina, al comma settimo prima, all'ottavo poi - successivamente all'introduzione di un nuovo comma dopo il quinto con il d. lg. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 378, comma 1 – l'inclusione dei soci nella responsabilità per gli atti a cui questi hanno preso parte.

Il succitato comma recita: "sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi"

Allo stesso modo entra in vigore l'art. 2482-*ter* c.c., il quale definisce l'iter da seguire dinanzi ad una riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, indicando che, qualora tale riduzione si verifichi congiuntamente alla perdita di oltre un terzo dello stesso, "gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società".

All'interno del panorama imprenditoriale italiano, che stando ai dati ISTAT (2022) conta circa 4.665.500 imprese, la s.r.l. è il tipo societario maggiormente diffuso con più di 1.050.000 esemplari.

I principali motivi di tale diffusione risiedono sicuramente nel modesto capitale sociale necessario e nella duttilità di questo modello – bon à tout faire – adattabile a partire dai contesti familiari, con pochi addetti (in circa l'85% dei casi tra 0 e 9)[1], fino ad arrivare alle medio-grandi imprese. Restando sempre in tema dimensionale, quando ci si addentra nella disciplina delle s.r.l. PMI si può notare come questa denoti delle caratteristiche già assimilabili alle società per azioni.

La grande autonomia statutaria concessa fa in modo che la struttura societaria possa risultare versata addosso, come un abito su misura, alle necessità di soci ed amministratori. Vista la

[1] ISTAT, *Imprese e addetti: Forma giuridica, settori economici*, http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=20776

grande elasticità concessa dalla normativa a riguardo, la s.r.l. può assumere una struttura che si avvicina molto alla società di persone – sempre mantenendo i vantaggi dell'autonomia patrimoniale – arrivando fino ad una struttura assimilabile alle società per azioni.
Tra quelle che sono le due principali società di capitali, la s.r.l. è quella che attribuisce maggior centralità alla figura del socio, ammettendo la possibilità per la compagine sociale di avocare l'autorizzazione per le decisioni degli amministratori, oltre alla previsione di diritti particolari legati all'amministrazione.
Può succedere che, per varie ragioni, la società attraversi un periodo di crisi e che questo porti a disavanzi nel patrimonio netto che si vanno a ripercuotere sul capitale sociale. Nella peggiore delle situazioni si parla di patrimonio netto negativo, ciò comporta l'azzeramento del capitale sociale. Dinanzi ad una circostanza di questo tipo la legge delinea i passaggi necessari per salvaguardare la società, i soci ed i creditori ma, siccome la s.r.l. rientra – non a caso – tra le società cosiddette "lucrative", è altresì logico pensare che il lucro sia lo scopo finale dei succitati individui. Questo comporta che, seppure dinanzi a precisi comportamenti da adottare secondo legge, si provi comunque – anche in buona fede – a districarcisi in mezzo per riuscire quanto meno a ridurre l'entità del danno.
L'obiettivo di questa ricerca è arrivare a capire quando e se, effettivamente i soci possano essere ritenuti responsabili per l'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa, nonostante l'azzeramento del capitale sociale, e per non aver quindi deliberato in favore di un rimedio alla situazione di crisi – trasformando o ricapitalizzando – ma anzi, rischiando, con la protrazione di tale stato, di arrecare un pregiudizio non solo alla società ma pure alle figure ad essa legate.

2 INQUADRAMENTO DELLA S.R.L.

2.1 IL SOCIO NELLA SOCIETÁ DI CAPITALI

Esaminando la due principali fattispecie di società di capitali si può notare che, nell'inquadramento della figura del socio, si parte da una base quantomeno comune che però, a seconda del tipo societario, può espandersi in maniera più – nel caso della s.r.l. – o meno rilevante – caso s.p.a.
Infatti, guardando agli elementi che identificano tale figura si possono prendere in analisi due fattori che, in fin dei conti, sono il secondo la diretta conseguenza del primo: partecipazioni e competenze.

2.1.1 Partecipazioni

Mentre nelle s.p.a. le quote – qualora lo statuto non preveda diversamente – sono costituite da "[…] un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento", nelle s.r.l. le partecipazioni non sono composte da azioni, ciascun socio è perciò titolare di una sola partecipazione rappresentativa di un complesso di situazioni giuridiche qualunque ne sia l'ammontare ed il "peso all'interno della società".

Una differenza sostanziale tra queste due tipologie di partecipazioni è la possibilità di divenire oggetto di offerta al pubblico nel mercato dei capitali di rischio, concessa nel primo caso e negata nel secondo (tranne nel caso delle PMI). A questo punto ci si può già fare un'idea del diverso rapporto con i mercati dei capitali. Per l'appunto nel primo caso vediamo come il legislatore dia quasi per scontata l'emissione di titoli di credito (obbligazioni), affermando: "se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione delle obbligazioni è deliberata dagli amministratori". Tornando alle s.r.l. è invece dettato che: "se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito […] possono essere sottoscritti solo da investitori professionisti". Questo fa capire la predisposizione delle s.p.a. a lavorare con maggiori capitali, avendo un più facile accesso al credito, rispetto alle s.r.l.

In entrambi i casi è possibile che l'atto costitutivo o lo statuto prevedano diversi diritti legati alle partecipazioni, la differenza è che nelle società per azioni si parla di diritti legati alla categoria dell'azione. Nel caso delle società a responsabilità limitata, invece, i diritti particolari sono legati al socio stesso. Questo denota un rapporto più personale con i diritti particolari assegnati che, appartenendo alla persona e non alla quota, sono ad essa strettamente legati, ciò comporta che non possono circolare liberamente come nell'altro caso.

2.1.2 Competenze

La disciplina delle s.p.a. prevede in capo ai soci un complesso di competenze piuttosto modesto. Infatti, il singolo socio, ha una competenza rintracciabile nel diritto d'intervento e di voto in assemblea per l'approvazione dei bilanci, sugli oggetti attribuiti dalla legge e sugli atti degli amministratori rimessi dallo statuto all'approvazione dell'assemblea; oltre alla nomina, revoca e determinazione dello stipendio e delle responsabilità di amministratori e sindaci. Sono poi previsti dei diritti esercitabili dagli azionisti, non singolarmente, ma con il raggiungimento di una minoranza qualificata e sono: il diritto a richiedere la convocazione di un'assemblea, che

dovrà essere convocata "senza ritardo" dagli amministratori o dal consiglio di gestione; e il diritto ad impugnare le delibere, entro 90 gg, esercitabile da color che furono assenti, dissenzienti o astenuti.

Nel caso delle s.r.l. le cose sono molto diverse, la centralità dei soci su cui la disciplina si fonda consente loro di avere una competenza potenziale su ogni profilo della gestione, arrivando a concorrere con gli amministratori. Nelle s.p.a. la competenza degli azionisti è molto limitata rispetto a quella dei soci di s.r.l., questi infatti possono sottoporre alla loro approvazione – se richiesto dal almeno un terzo del capitale sociale – qualsiasi argomento, andando così a comprimere la competenza stessa degli amministratori. Il processo decisionale richiede la forma assembleare solo per le materie di maggior importanza: modifica dell'atto costitutivo o dell'oggetto sociale e riduzione del capitale per perdite. Negli altri casi l'atto costitutivo può prevedere la possibilità che le decisioni "[…] siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto" sempre a patto, però, che le delibere vengano riportate nel libro delle decisioni dei soci. L'atto costitutivo è lasciato libero di definire le modalità ed i tempi, dovendo comunque sottostare a vincoli inamovibili, primo tra tutti è che ogni socio deve essere messo nelle condizioni di poter partecipare alle decisioni. Appunto perché le decisioni non vengono prese all'interno di un'assemblea, i voti sono modificabili fino alla chiusura del procedimento. Questo potrebbe dare l'occasione ad uno o più soci, anche a seconda delle asimmetrie informative – sia di carattere personale con riguardo agli altri soci, sia di carattere aziendale riguardo all'impresa in sé – di modificare il proprio voto per poterne trarre vantaggio a livello individuale. Qualora una decisione dovesse presentare dei vizi, i soci hanno diritto, anche a scopo di autotutela, di impugnarla dinanzi al giudice.

2.2 L'AMMINISTRAZIONE DELLA S.R.L.

La gestione dell'impresa spetta in via esclusiva agli amministratori, che compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. A meno che l'atto costitutivo non preveda diversamente, l'amministrazione è affidata a uno o più soci nominati dall'assemblea e, se lo statuto lo prevede, vi è anche la possibilità di affidare l'amministrazione ad una figura esterna alla compagine sociale.

Gli amministratori ricoprono il ruolo di rappresentanti della società. Qualora questi dovessero agire in conflitto di interessi: nel caso dei contratti, questi verrebbero annullati; nel caso di decisioni adottate dal Consiglio d'Amministrazione con voto determinante dell'amministratore in conflitto di interessi, possono essere impugnate entro 90 giorni.

A meno che non dimostrino di essere esenti da colpa, di essere a conoscenza del danno lesivo e di essersi attivati per impedire il compimento o attenuare gli effetti derivanti da una decisione lesiva per la società, gli amministratori vengono ritenuti solidalmente responsabili verso la società, i soci o terzi.

2.2.1 Responsabilità del socio amministratore di fatto e del socio amministratore di diritto

Eleggere un amministratore di diritto è un atto che consente, nel caso in discussione, ai soci di controllare indirettamente la società, facendo venire meno la funzione di "filtro delle decisioni", tipica dell'amministratore.

L'amministratore di fatto è una figura spesso ravvisabile in un socio, viene individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: mancanza di una formale investitura assembleare; attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative.

Sul tema della responsabilità, diamo uno sguardo alla ricaduta delle scelte degli amministratori di fatto sul socio amministratore di diritto. Partendo dall'assunto che quest'ultimo sia essenzialmente svuotato di qualunque competenza amministrativa, il fatto che non prenda realmente decisioni non lo esula dai doveri di: diligenza, agire informato ed evitare i danni. Quindi, qualora l'amministratore di fatto dovesse commettere un atto dannoso, l'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile pur essendo potenzialmente un soggetto totalmente estraneo ai fatti di gestione. A riguardo, secondo quanto sentenziato dalla Corte di Appello dell'Aquila[2]: "l'amministratore di diritto risponde dei reati commessi dall'amministratore di fatto se, sul piano della condotta materiale, non si sia attivato in chiave impeditiva e, sul piano soggettivo, vi sia la prova che egli aveva la consapevolezza, se pure generica, dell'altrui azione illecita e, quindi, che l'amministratore di fatto distraeva, dissipava i beni, sottraeva le scritture o le teneva in modo da non consentire al ricostruzione del movimento degli affari […] Vero è che la violazione dell'obbligo di impedimento assume rilievo anche a titolo di dolo eventuale ravvisabile quando la condotta omissiva si accompagni alla percezione di anomalie, di segnali di allarme da cui possa ben desumersi quanto meno il rischio (accettato) della commissione di condotte illecite, ma è pur vero che tale condizione soggettiva non può essere desunta in via automatica dalla accettazione della carica. La semplice mancata valutazione di tali segnali di rischio da cui era intuibile la commissione di condotte illecita da parte dell'amministratore di fatto, dovuta al mancato controllo e quindi alla omissione dei propri

[2] App. L'Aquila, sent., 25.01.2017, n. 101, in *giurisprudenzapenale.com*

doveri consente solo un addebito di colpa in relazione alla negligenza dimostrata, al mancato adempimento di tale dovere"

Per quanto riguarda, invece, il socio amministrazione di fatto della società, egli è considerato a tutti gli effetti un amministratore, ciò comporta l'assoggettamento a responsabilità diretta dovuta all'inadempimento dei doveri amministrativi, pertanto non subordinata alla responsabilità degli amministratori, come il socio che partecipa solo come tale.

Vi è poi un caso in cui il socio, pur non esercitando la funzione di amministratore, può essere ad esso assimilato: il socio di maggioranza assoluta. Per via del voto determinante sull'approvazione dei bilanci, ed in generale per la prosecuzione dell'attività, egli può occultare la situazione di perdita del capitale sociale consentendo così l'indebita prosecuzione dell'attività. Questo rappresenta "indizio significativo di una complessiva gestione comune o comunque "autorizzata" della società"[3], rendendo tale fattispecie assimilabile a quella dell'amministrazione di fatto.

Invece, nel caso del socio il cui ruolo è limitato al deliberare, tramite i mezzi attribuiti dalla legge ed eventualmente dallo statuto, sulle decisioni rimesse alla competenza della compagine sociale, l'attribuzione di responsabilità non è un processo interpretato in maniera univoca, in particolare nelle fattispecie legate all'astensione dal voto.

3 LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI PER L'INDEBITA PROSECUZIONE INDEBITA

Una volta accertata la sussistenza della causa di scioglimento – in questo caso la riduzione del capitale sociale maggiore di un terzo ed al disotto del minimo legale – come visto, gli amministratori hanno il dovere di non intraprendere nuovi affari e convocare senza indugio l'assemblea, per metterla al corrente della situazione, e deliberare sul futuro della società. Nel caso in cui l'assemblea non opti per una delle alternative che consentono la continuazione della società o rimanga inerte dinanzi a tale scelta, gli amministratori devono procedere con l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui accertano le cause dello scioglimento. Da quel momento, fino alla pubblicità della nomina – avvenuta in assemblea – dei liquidatori, gli amministratori conservano il potere gestorio solo al fine di conservare il patrimonio societario.

[3] Tribunale di Milano, sez. Imprese, n. 1114/2018, in Giurisprudenza delle Imprese

In caso gli amministratori non dovessero conservare correttamente il patrimonio, secondo quanto stabilito dall'art. 2486 c.c., la violazione di questa direttiva li porterebbe ad essere solidalmente responsabili per il risarcimento del danno, la cui entità si presume essere uguale alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui gli amministratori cessano dalla carica e il patrimonio netto determinato alla data in cui si verifica una causa di scioglimento *ex* 2484 c.c.
Fino a questo punto si è parlato solo di responsabilità degli amministratori, come noto, però la particolarità del tipo societario s.r.l. risiede nel grande coinvolgimento della compagine sociale nelle scelte di gestione. A questi è assegnato il compito di decidere sul futuro della società che prosegue con capitale sociale integralmente eroso.
Partendo dal presupposto che la s.r.l. in quanto società di capitali gode di autonomia patrimoniale perfetta, di primo acchito si potrebbe dire che i soci versano il capitale e delle obbligazioni ne risponde direttamente la società o, in caso, gli amministratori, mentre loro solo indirettamente con un'eventuale perdita del capitale conferito. Ma è veramente così?
Secondo l'ottavo comma dell'art. 2476 c.c., essi sono "solidalmente responsabili con gli amministratori […] i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi". Il tema della responsabilità dei soci è piuttosto dibattuto e questo si evince dalle difformi interpretazioni date non solo dalla dottrina ma pure dalla giurisprudenza che, nell'esprimersi a riguardo, anche in lassi di tempo piuttosto ridotti, è andata a sentenziare pareri contrastanti. Diversi sono i temi oggetto di dibattito che, a seconda del criterio ermeneutico e della rilevanza assegnatagli a seconda del caso, guidano il giudizio verso una certa posizione.
In giurisprudenza troviamo casi in cui la responsabilità del socio può sorgere solo nei casi in cui questo abbia competenze gestorie o, al massimo, per atti la cui decisione è stata conferita dagli amministratori o avocata da una minoranza qualificata[4]. Altri casi giurisprudenziali invece li additano come responsabili per aver adottato una condotta omissiva[5].

3.1.1 La questione dell'intenzionalità

Stando a quanto espresso all'ottavo comma dell'art. 2476 c.c., si intuisce che il socio, per essere ritenuto responsabile, deve aver commesso l'atto intenzionalmente. Viene così a scoprirsi il requisito soggettivo per l'attribuzione della responsabilità: l'intenzionalità. Definire ed interpretare il perimetro del significato da attribuire a "intenzionalmente" è in assoluto uno dei maggiori nodi interpretativi legati a tale norma. Nel merito si possono trovare diverse interpretazioni, anche contrastati, provenienti di matrice sia dottrinale sia giurisprudenziale.

[4] Corte d'Appello Firenze, Sez. Imprese, 2 maggio 2023, Giurisprudenza Italiana, n. 12, 2023
[5] Tribunale di Torino, 27 aprile 2020, n. 1450, in Giurisprudenza delle imprese

Partendo dalla dottrina, una prima interpretazione, vede l'intenzionalità andare di pari passo con il dolo da parte del socio[6], in quanto azione condotta al fine di arrecare danno. C'è poi chi, invece, vede "ogni decisione autorizzata come sempre intenzionale"[7] andando quindi a sciogliere il nodo sostenendo che "deciso o autorizzato l'atto, e costruito il nesso di causalità con il danno nulla vi sia più da dimostrare per rendere il socio colpevole". Interpretazione nata dal fatto che la prima sarebbe circoscritta a sole situazioni patologiche e rare. Un'ulteriore interpretazione è data da chi sostiene che l'avverbio "intenzionalmente" sia stato inserito per porre un limite all'estensione della responsabilità, definendolo come il "legame psicologico tra l'atto di impulso del socio (decisione o autorizzazione) ed il comportamento dell'amministratore"[8]

Una prima interpretazione dal lato giurisprudenziale invece, sostiene che l'intenzionalità si evince nel momento in cui è espressa o denotata la volontà di supportare un'azione illecita[9]. Interpretazione che si trova linea con una più recente, la quale sostiene che sia necessario "provare il dolo dei soci, i quali dovrebbero aver previsto e voluto l'atto dannoso per la società"[10]. Da questa si discosta invece l'interpretazione del Tribunale di Salerno che interpreta l'intenzionalità come l'intento, espresso dai soci tramite il voto, di apportare un danno alla società o ai terzi, "mediante l'induzione dell'amministratore all'inadempimento dei suoi doveri"[11]. Altri casi sono presenti in giurisprudenza ma anche questi ricorrono per lo più a declinazioni delle succitate interpretazioni.

3.1.2 Free-riding

La mancanza del vincolo di partecipazione concede la possibilità ai soci non partecipanti di fare del free-riding sulle decisioni prese in loro assenza; pertanto, i free-rider, gioverebbero della delibera nel momento in cui questa dovesse avere un apporto positivo alla vita dell'impresa – per esempio un incremento dell'utile. Senonché, qualora dovesse dare vita ad un fatto dannoso, gli assenti sarebbero esulati da responsabilità vista la mancanza di intenzionalità. Proprio per scongiurare siffatte situazioni il legislatore ha previsto che l'estensione della responsabilità ai soci avvenga "[…] ai sensi dei precedenti commi", in cui si tratta di responsabilità degli amministratori. Per cui nel passaggio in cui è affermato "[…] che hanno intenzionalmente deciso o compiuto atti" la disciplina rimanda inequivocabilmente al primo comma, che prevede

---

[6] G. ZANARONE, Della Società a Responsabilità Limitata, 1130, 2010
[7] M. RESCIGNO, Soci e responsabilità nella nuova s.r.l., 307
[8] V. MELI, La responsabilità dei soci nella s.r.l., 689
[9] Tribunale di Milano, sezione ordinaria, 9 luglio 2009
[10] Tribunale di Roma, Sentenza n. 3747/2023
[11] Tribunale di Salerno, sezione ordinaria, 9 marzo 2010

nel perimetro dell'intenzionalità pure coloro che essendo a cognizione dell'atto che si stava per compiere non hanno rispettato la procedura di esonero e fatto quanto potevano per impedire il compimento dei fatti pregiudizievoli o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
D'altro canto, il secondo comma del succitato articolo prevede, in capo ai soci che non partecipano all'amministrazione, il "[…] diritto di ricevere informazioni sullo svolgimento degli affari e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Pur essendo un diritto soggettivo, quindi una possibilità o una posizione di vantaggio garantita per l'appunto da una regola, sembra un richiamo all'obbligo di agire informati in capo agli amministratori, presupponendo che al momento della delibera tutti i soci abbiano adeguate informazioni per prendere una decisione consapevolmente.

3.1.3 Solidarietà

"Sono altresì responsabili con gli amministratori", queste le parole con cui si apre il paragrafo. Si può già da questa prima parte evincere che non si parla di responsabilità esclusiva del socio, questa è in stretto collegamento con la responsabilità degli amministratori[12], essendo sostanzialmente di natura aggiuntiva. Quando si tratta di responsabilità è necessaria, in primo luogo, una verifica della violazione dei doveri dell'organo gestorio e, solo in un secondo momento, si potrà verificare la sussistenza dei presupposti per l'estensione della responsabilità anche ai soci[13]. Questo per via del fatto che, la compagine sociale, pur potendo avocare a sé qualsivoglia decisione da intraprendere trova comunque un limite negli amministratori. Questi ultimi, avendo il dovere di agire secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, devono fungere da filtro hanno quindi una certa discrezionalità sull'attuazione delle delibere dei soci. Riguardo a queste, le materie loro riservate sono quelle previste dall'atto costitutivo più quelle riservate dalla legge, in tutti gli altri casi si tratta di semplice approvazione di decisioni – prese dagli amministratori, per la cui approvazione finale anche i soci vogliono avere voce in capitolo. Caso che merita una certa considerazione è quello in cui l'amministrazione rimette all'approvazione dei soci delle scelte con un possibile alto livello di rischio – es. acquisto di un macchinario con lo scopo di aumentare il livello della produzione od abbassarne il costo – rientranti quindi sotto il profilo della Business Judgement Rule, dal momento che pur essendo rischiosa è una scelta volta al perseguimento dell'interesse sociale. Qualora questa scelta si dovesse rivelare dannosa per la società chi ne dovrebbe rispondere? Gli elementi in causa sono:

---

[12] Tribunale di Napoli, n. 6364/2021, in Giurisprudenza delle imprese
[13] C. SANDEI, *Sulla (ir)responsabilità dei soci per indebita prosecuzione dell'attività d'impresa in caso di azzeramento del capitale. Considerazioni attorno all'art. 2476, ottavo comma, c.c.*, in Orizzonti del Diritto Commerciale, 2023, 2

il danno, una regola che estranea gli amministratori da responsabilità contrattuale e la delibera dell'assemblea dei soci. La questione risulta più complessa di come si possa pensare, dal momento che gli amministratori sono i primi a rispondere verso la società ma, in questo caso viene chiamata in causa anche la responsabilità dei soci stessi per l'autorizzazione al compimento dell'atto dannoso. Senonché, la responsabilità dei soci ha natura accessoria rispetto a quella degli amministratori, non vi può essere responsabilità dei primi senza che gli amministratori siano ritenuti responsabili in primis. Questi ultimi – tutti o anche solo alcuni – devono quindi necessariamente essere parte attiva degli eventi dannosi affinché sia ascrivibile un profilo di responsabilità in capo ai soci[14].

3.2 AZZERAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Il legislatore impone "il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale". Questa previsione serve a sottolineare l'importanza del mantenere sotto costante controllo il funzionamento e lo stato di salute economico-finanziaria dell'impresa. In questo modo si va a salvaguardare non solo la società in sé, ma anche il mondo che ci ruota attorno, un mondo comunque costituito da realtà imprenditoriali e non, che può risentire dello stato di salute e, in particolare, della solvibilità della società. Vediamo per l'appunto che lo spirito di tale norma, dall'alto valore umano e sociale, è quello di porre come presupposto per la costituzione dell'impresa il rispetto e la salvaguardia degli stakeholder.

Diversi possono essere i motivi per cui il capitale sociale viene eroso e, in funzione dell'entità della perdita gli organi societari possono agire in diverso modo. (la diminuzione per perdite) Quando il capitale sociale scende sotto il minimo legale – 10.000€ – ma la perdita subita è inferiore al terzo del capitale stesso non è strettamente necessario prendere i provvedimenti richiesti dalla legge.

Nel momento in cui, invece, il capitale sociale si azzera, si sono sicuramente verificati entrambe le premesse richieste dall'art. 2482-ter per la convocazione dell'assemblea, da parte degli amministratori, per deliberare con urgenza – vista l'entrata nel perimetro delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. – sul futuro della società.

Facendo un passo indietro, gli amministratori dovendo tener sotto controllo l'andamento della società devono essere in grado di verificare tempestivamente la presenza di indicatori che

[14] G. GIUFFRIDA, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, Le Società, n. 4, 2011

facciano presagire una riduzione del capitale sociale. Dal momento in cui si concretizza la riduzione – maggiore di un terzo e sotto al limite legale –, gli amministratori hanno l'obbligo di non intraprendere nuovi affari e limitarsi a gestire la società con i soli fini di conservare l'integrità ed il valore del patrimonio sociale, in modo da evitare di cadere in azioni di responsabilità per la violazione degli obblighi *ex* art. 2485 c.c.

Una riflessione necessaria è da fare sul termine di convocazione dell'assemblea. L'art. 2482-ter prevede che "[…] gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea" al verificarsi di una perdita per oltre un terzo del capitale sociale. Non essendo previsto un vero e proprio termine per la convocazione, dal momento che questa è prevista ope legis, l'art. 2631 c.c. considera "omessa convocazione" al trascorrere del trentesimo giorno da quello in cui gli amministratori vengono a conoscenza della causa di scioglimento. Per cui, evidente che il legislatore cerchi di indirizzare l'organo amministrativo a rendere tempestivamente partecipi i soci, in modo che questi possano in piena consapevolezza "scegliere quale decisione assumere tra conservare la vitalità dell'impresa, reintegrando il capitale, e disgregare l'organizzazione societaria fino alla dissoluzione e conseguente estinzione"[15].

3.3 I SOCI SONO RESPONSABILI DELL'INEBITA PROSECUZIONE…

Per via della rilevanza centrale voluta dal legislatore per il socio nella riforma del 2003, questo non può essere visto come una semplice figura che fa da contorno all'amministrazione, proprio per questo motivo qualora gli venga sottoposta una questione assume rilevanza sia una sua espressione sia la non-espressione a riguardo.

Secondo una prima tesi giurisprudenziale, nata da un caso in cui l'assemblea approva il bilancio ed il riporto a nuovo delle perdite con rinvio a successiva assemblea per provvedere alla copertura delle stesse, nonostante – di fatto non è mai più stato deliberato nulla a riguardo – la già nota completa erosione del capitale sociale[16]. Il tribunale si è espresso, accogliendo la domanda proposta dal Fallimento di individuare anche nei soci la responsabilità dell'aggravamento della situazione di dissesto in cui già versava la società. Questo sostenendo che, a fronte delle perdite che portano all'erosione del capitale, la messa in liquidazione o un'eventuale ricapitalizzazione "non rappresentano una facoltà ma un atto dovuto". I soci si vedono imputare la consapevole omissione di provvedimenti per fronteggiare la situazione patrimoniale creatasi, nonché di aver contribuito all'aggravamento della situazione economica consentendo la prosecuzione dell'attività.

---

[15] C. PASQUARIELLO, *La riduzione per perdite: scongiurare lo scioglimento è un intervento a tempo?*, Le Società, n. 8-9, 2022

[16] Tribunale di Torino, 27 aprile 2020, n. 1450, in Giurisprudenza delle imprese

In questo caso si evince come il tribunale assegni molta rilevanza alla figura del socio, data la competenza riservatagli in materia *ex* artt. 2479 e 2482-ter, per le decisioni prese nel momento di crisi patrimoniale, quasi andando a mettere in secondo piano il ruolo dell'amministratore dinanzi alla delibera assembleare.

A supporto della precedente sentenza troviamo una successiva espressione del Tribunale di Napoli[17], secondo cui per via dei principi alla base del nesso di causalità ed il concorso nella produzione dell'evento, si configura a carico dei soci un'obbligazione solidale per via delle azioni od omissioni – la mancata interruzione dell'attività – che abbiano efficientemente contribuito alla produzione dello stesso. In funzione anche del potere attribuito ai soci di prendere provvedimenti, tramite istanza al tribunale, dinanzi alle omissioni commesse in primis dagli amministratori. Quest'ultima affermazione è oggetto di dibattito a sua volta dal momento che sembrerebbe lasciar intendere la sussistenza di un complesso groviglio di controllo, giacché presuppone una movimentazione da parte dei soci dovuta al fatto che gli amministratori non abbiano messo in atto una decisione che i soci per primi non hanno voluto o, per lo meno, ne stanno procrastinando la delibera.

La responsabilità del socio può sorgere, oltre che da delibere incompatibili con lo stato di crisi, per ogni altra condotta incompatibile; quindi, anche con la manifestazione di un voto negativo che non consenta l'adozione di una soluzione rimediale o in conseguenza di condotte ostruzionistiche – astensione dal voto o mancato intervento tale da non raggiungere il quorum costitutivo[18].

Secondo una dottrina[19], invece, la responsabilità dei soci nasce dalla delibera assembleare di prosecuzione dell'attività, in assenza di capitali – nel caso in esame[20] pure "senza prospettive di ricapitalizzazione o di miglior soddisfacimento delle necessità liquidatorie" – e con la consapevolezza che del potenziale danno che ne potrebbe scaturire. Da qui nasce la responsabilità solidale del socio, riconducendo l'intenzionalità dell'atto ad un'ipotesi di dolo eventuale – sostenendo che decisioni ed autorizzazioni sono sempre intenzionali –, derivante dalla consapevolezza del verificarsi di eventi potenzialmente dannosi. A sostegno di ciò, viene specificato che ai fini della responsabilità devono essere considerate tutte le manifestazioni di volontà dei soci, senza dubbio quella espressa tramite il voto in assemblea ma non solo, anche quelle "in forme non istituzionali e meramente officiose" che possano influenzare gli

---

[17] Tribunale di Napoli, n. 6364/2021, in Giurisprudenza delle imprese

[18] M. CENTONZE, *Società di capitali in crisi e limiti al potere di voto dei soci*, in Giurisprudenza commerciale, n. 4, 2018

[19] O. CAGNASSO, *Profili della responsabilità del socio gestore di fatto della s.r.l.*, in Giurisprudenza Italiana, n. 12, 2023

[20] Corte d'Appello Firenze, Sez. Imprese, 2 maggio 2023

amministratori, per cercare di evincere la consapevolezza dell'idoneità del comportamento nell'orientarne le scelte. Occorre puntualizzare che tale orientamento può avvenire in modo diretto tramite impulsi da parte dei soci o in modo indiretto con la rimozione di eventuali ostacoli da parte di questi ultimi[21].

3.4 …O NO?

Dall'altra parte troviamo una disciplina titubante sull'estensione della responsabilità alla compagine sociale, con ragionamenti che si fondano sulla competenza dei soci e sull'attuabilità delle delibere da questi votate, fino ad arrivare alla questione della non-delibera.

Una prima tesi giurisprudenziale[22] fonda la non responsabilità dei soci sul fatto che a questi non possono essere ascritti a responsabilità per il semplice fatto di aver approvato dei bilanci. Al riguardo, si era già espresso il Tribunale di Roma, sostenendo che l'approvazione di un bilancio, "[…] mera 'fotografia' della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, sulla base del progetto di bilancio predisposto dall'organo amministrativo", non rappresenta una condotta determinante per la realizzazione di atti di mala gestio[23]. Più nel dettaglio, il caso cui si riferisce questa prima tesi vede la società in questione proseguire con capitale interamente eroso da cinque anni prima della dichiarazione di fallimento. Secondo l'organo giudicante la responsabilità solidale del socio sorge nel momento in cui questi sia colpevole di inosservanza dei doveri amministrativi della società, in quanto, secondo la norma la responsabilità dei soci è "[…] ai sensi dei precedenti commi", ovvero quelli riguardanti la responsabilità degli amministratori. Il coinvolgimento si concretizza quando il socio decide o autorizza atti gestori, per cui il solo fatto di essersi espresso favorevolmente all'approvazione del bilancio "non costituisce atto di amministrazione della società, trattandosi di attività riservata dalla legge alla competenza dei soci, che essi tra l'altro non assumono uti singuli ma quali componenti dell'organo assembleare". Proprio questa mancanza di potere gestorio da parte del socio – quindi anche di essere investito dell'autorità per proseguire con la società dinanzi ad una non decisione dell'assemblea – è diventato punto cardine per la parte di giurisprudenza[24] [25] che è propensa ad alleviare il socio da responsabilità per la fattispecie che stiamo esaminando.

Pur essendo in presenza di uno stato di crisi, non deve venire meno la ripartizione dei ruoli, l'assemblea deve deliberare una delle tre alternative disponibili – ricapitalizzazione,

---

[21] G. GIUFFRIDA, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, Le Società, n. 4, 2011
[22] Appello Venezia, 21 novembre 2019, n. 5219, in Il Caso.it
[23] Tribunale di Roma, sez. Imprese, n. 18771/2016, in Giurisprudenza delle Imprese
[24] Tribunale di Milano, sez. imprese, 16 novembre 2023, in Giurisprudenza delle imprese
[25] Tribunale di Roma, sez. XVI, n. 3747/2023, in Giurisprudenza delle imprese

trasfromazione o scioglimento – ma, se non convocata o in assenza di delibera, la sussistenza della causa di scioglimento e l'iscrizione dello scioglimento al registro delle imprese sono di competenza dell'amministratore. Dunque, sarà egli stesso a rispondere, lasciando così i soci liberi da responsabilità solidale[26].

Un altro tema che viene impiegato dalla giurisprudenza a sostegno della non-responsabilità dei soci si sposta dal 2476 c.c. e 2482-*ter* c.c., su cui le argomentazioni si sono sin ora fondate, richiamando il CAPO IX del Libro quinto, ovvero quello riguardante la direzione ed il coordinamento di società. Qui, nel trattare di responsabilità, si indica che a rispondere del fatto lesivo sono tutti coloro che ne hanno tratto beneficio. Ciò fa quindi presupporre che anche i soci che traggono vantaggio dalla indebita prosecuzione dovrebbero essere ritenuti responsabili per i fatti lesivi che questa può aver generato. Senonché l'articolo di chiusura chiarisce che "le disposizioni del presente capo si applicano alla società o all'ente che […] esercita attività di direzione o coordinamento" andando così ad escludere il socio – estraneo alla gestione – dalle figure a cui la norma sulla responsabilità può essere applicata[27].

Come già visto in giurisprudenza, anche parte della dottrina assume una posizione tale per cui l'assemblea è investita del diritto – per il fatto che la partecipazione ed il voto sono diritti attribuiti al socio, non doveri – di porre rimedio alla situazione e questo rimedio risiede nella trasformazione o nella ricapitalizzazione. Quindi, i soci non sono obbligati a dichiarare lo scioglimento, tantomeno ad evitarlo, gli unici su cui gravano degli obblighi in merito sono gli amministratori, i quali dopo aver interrotto l'attività d'impresa, dovrebbero per primi prendere adeguati provvedimenti dinanzi all'inerzia o al voto negativo dell'assemblea sui rimedi attuabili. La semplice non-delibera dell'assemblea non può essere motivo di estensione della responsabilità ai soci giacché questi dovrebbero aver contribuito in modo effettivo al danno. Tornando al ruolo autorizzativo dei soci, questi nel momento in cui si dovessero trovare a deliberare sulla proposta degli amministratori di un'eventuale continuazione dell'attività; quindi, su un atto già di per sé contra legem che per l'appunto gli amministratori non potrebbero compiere, secondo la stessa dottrina tale coinvolgimento sarebbe "giuridicamente inutile". Inoltre, la responsabilità dei soci, essendo di natura puramente aggiuntiva, per poter sussistere necessita di un illecito da parte dell'organo amministrativo, evento che di per sé non si può configurare per le decisioni la cui competenza ricade esclusivamente sull'assemblea, rendendo quini poco sensata l'inclusione degli amministratori. Essendo una responsabilità "a cascata"

[26] Tribunale di Venezia, sez. Imprese, n. 5265/2022, in Giurisprudenza delle Imprese
[27] Tribunale di Salerno, sez. I civile, 9 marzo 2010, commento di Ornella Sepe, in Notariato, n.4, 2011

mancando, in primis, quella degli amministratori non è possibile la configurazione di responsabilità in capo ai soci[28].

3.5 UN ALTRO PUNTO DI VISTA: TEORIA DEI GIOCHI

Per cercare di capire ed eventualmente dare una spiegazione pratica del perché soci ed amministratori, nonostante gli inconfutabili segnali di crisi, optino per la prosecuzione dell'attività, ci si potrebbe avvalere della teoria dei giochi.

Ipotizziamo un caso pratico. La Miou s.r.l. è un biscottificio, rientrante nella categoria delle piccole imprese, caratterizzato per una modesta produzione volta alla vendita business-to-business dei propri prodotti. La struttura societaria è composta da un amministratore – esterno alla compagine sociale – e due soci: Tizio e Caio. Negli ultimi anni, per via dell'incremento del costo di energia e materie prime e per lo scarso potere contrattuale che detiene nei confronti dei clienti, il protrarsi di una situazione contabile negativa ha portato la società ad un'integrale perdita del capitale sociale. A questo punto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2485 c.c., sarebbe tenuto a convocare l'assemblea per deliberare sul futuro della società. I due soci però sembrano non volerne sapere e, durante una consultazione informale, cercano di convincerlo che in futuro prossimo ci sarà una svolta nell'andamento, senza però avere certezze sulla probabilità che questo accada.

In questo caso ci stiamo interfacciando ad un gioco in cui entrambe le parti sono informate sui pay-off propri e degli altri giocatori. Queste informazioni hanno delle componenti non osservabili a priori, ovvero: la probabilità di default della società, quella di realizzare utili, i potenziali utili e gli eventuali danni causati dalla prosecuzione. Altre, invece osservabili, come la remunerazione dell'amministratore ed il conferimento sottoforma di capitale sociale.

Come ogni gioco ci sono dei decisori – in questo caso amministratore e soci –, ognuno con la sua strategia, definibile in questo caso come la massimizzazione del profitto o, meglio, la minimizzazione dei danni. In base alla propria strategia, le azioni che possono compiere sono: proseguire o non proseguire con la società – per l'amministratore la non prosecuzione equivale alle dimissioni –. Se l'amministratore deciderà di non proseguire, i soci prenderanno in mano l'amministrazione ricoprendo così il ruolo di soci-amministratori.

La matrice delle vincite si va a configurare nel seguente modo:

---

[28] C. SANDEI, *Sulla (ir)responsabilità dei soci per indebita prosecuzione dell'attività d'impresa in caso di azzeramento del capitale. Considerazioni intorno all'art. 2476, ottavo comma, c.c.*, in Orizzonti del Diritto Commerciale

		SOCI	
		PROSEGUIRE	NON PROSEGUIRE
AMMINISTRATORE	PROSEGUIRE	$W - E[D]$; π	0 ; -*K*
	NON PROSEGUIRE	0 ; $\pi + W - \frac{E[D]}{n}$	0 ; -*K*

Tabella 3.1

In cui:

K = capitale conferito dai soci sottoforma di capitale sociale

E[D] = valore atteso del potenziale danno, causato dalla prosecuzione dell'attività, di cui dovranno rispondere solidalmente gli amministratori

W = remunerazione dell'amministratore

$\pi = [1 - P(B)] \cdot K + E[U]$

n = numero di amministratori

E[U] = utile atteso, dato dal potenziale utile moltiplicato per la probabilità che esso si realizzi

π è il pay-off del socio nel proseguire ed è dato dal capitale investito, ponderato per la probabilità di non bancarotta – quindi della sua non perdita integrale – e dal valore atteso dell'utile, che può dare origine a dividendi.

La teoria dei giochi presuppone che ciascun giocatore sia convinto che gli altri si comportino razionalmente, quindi, dal punto di vista dei soci, capire la mossa dell'amministratore può rivelarsi più complicata del previsto. Dovendo decidere in funzione di quella che ritengono essere la scelta degli amministratori, devono capire quale sia il comportamento razionale degli amministratori. Dal momento che secondo disposizione di legge dovrebbero adoperarsi repentinamente per fermare l'attività ma, d'altro canto, potrebbero poter puntare alla massimizzazione del proprio profitto con la prosecuzione dell'attività e la conseguente prosecuzione della retribuzione da amministratore.

Capire come agirà l'amministratore è importante per i soci dal momento che, prevedendo che con l'eventuale uscita degli amministratori saranno loro a prendere in mano l'amministrazione, devono capire a priori se: $\frac{E[D]}{n} < \pi + W$

Se così sarà, ai soci converrà proseguire indipendentemente dalla scelta dell'amministratore, dal momento che riuscirebbero con molta probabilità ad avere un ritorno, che può essere visto

sia come un effettivo guadagno – magari dovuto al miglioramento delle condizioni della società – sia come un alleviamento dell'integrale perdita del conferimento.

Partendo dall'assunto che non abbia migliori alternative al difuori della società, la scelta dell'amministratore, invece, dipenderà completamente dal valore atteso del potenziale danno, fintanto che $W > E[D]$ all'amministratore conviene certamente proseguire. Nel momento in cui $W = E[D]$ – quindi vincita pari a 0 – per l'amministratore sarà indifferente la mossa da compiere ma, dal momento che il valore atteso è una stima e non un valore certo, la scelta dipenderà dalla sua propensione al rischio. Mentre, qualora $W < E[D]$, sicuramente l'amministratore sceglierà di non proseguire.

Si potrebbe fare un parallelismo tra la situazione dell'amministratore e quella del compratore ne "Il mercato dei limoni" di Akerlof[29]. Questo si basa sul concetto che, data l'asimmetria informativa tra l'acquirente ed il venditore, quest'ultimo sarà più propenso a vendere auto di bassa qualità spacciandole per buone. L'impossibilità di sapere se l'auto è veramente di buona o bassa qualità lascia pensare al compratore che questa non sia di buona qualità. A priori, l'amministratore non sa se il futuro sarà prosperoso o sarà un limone – nel mercato automobilistico americano vengono così denominati i catorci –. Nel caso in questione, a differenza di quanto previsto da Akerlof, non c'è asimmetria informativa tra due parti, bensì mancanza di informazione su eventi futuri, che può essere più o meno grande a seconda degli strumenti che hanno a disposizione gli attori per fare previsioni sull'andamento futuro della società. Per cui, più è accurata e verosimile la previsione sul futuro, più l'amministratore sarà sicuro della decisione da prendere. Nel mercato delle auto usate, la scarsità d'informazione innesca un meccanismo di mercato che porta l'acquirente a domandare solo auto di bassa qualità, andando così ad eliminare il mercato delle auto di buona qualità. Allo stesso modo, meno informazioni ha a disposizione l'amministratore, più sarà propenso a credere che la prosecuzione si rivelerà un limone, portandolo così ad optare per la non prosecuzione.

3.6 UNA BREVE RIFLESSIONE A RIGUARDO

Esonerare i soci da responsabilità per l'illegittima prosecuzione va in contrasto con la centralità del socio stesso nel tipo societario s.r.l., dal momento che verrebbe meno la concatenazione diritto-potere-responsabilità, coinvolgendo in quest'ultima solo gli amministratori. Da un punto di vista prettamente teorico, spetta a costoro l'ultima parola per l'attuazione delle volontà espresse dai soci, con la possibilità di non dare atto alle delibere di questi, in particolare quando,

[29] G. A. AKERLOF, *The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, The Quarterly Journal of Economics

come nel caso in esame, siano contro la legge. Dal momento in cui gli amministratori danno attuazione alle delibere può sorgere la corresponsabilità dei soci, in quanto l'input è derivante da una loro volontà – autorizzazione o decisione intenzionale – che è giusto considerare tale anche qualora arrivi sottoforma di non-delibera, dal momento che non è stato nemmeno espresso un dissenso a tal proposito. Vero è, sempre da un punto di vista normativo, che sul socio non grava alcun obbligo di muoversi in autonomia con istanza al tribunale *ex* art. 2485 c.c. per la mancata messa in liquidazione della società. Dal momento in cui questo è messo a conoscenza della situazione patrimoniale ed ha prova del fatto che la società prosegue anche senza l'adozione di soluzioni rimediali, ha senso ritenerlo una parte informata che ha la possibilità di trarne beneficio. Ragion per cui la mancata reazione a scopo rimediale dovrebbe istituire il fondamento per l'inclusione del socio o dei soci nel perimetro della responsabilità, in quanto indiretta autorizzazione al compimento di atti dannosi.

Analizzando la questione da un punto di vista pratico, l'estensione della responsabilità apporta maggiori garanzie di soddisfacimento agli stakeholder, creando così un contesto più salvaguardato da atti imprudenti o che rischiano di portare a situazioni pregiudizievoli. Se si restringe il campo di responsabilità ai soli amministratori è più probabile che il socio, nel momento in cui la sua partecipazione è sostanzialmente azzerata per via dell'integrale perdita del capitale, si senta meno coinvolto nelle scelte che riguardano il futuro dell'impresa. Pertanto, nella speranza di un ripianamento delle perdite, egli sarà più propenso a non denunciare l'atto illegittimo degli amministratori. Diversamente, l'inclusione dei soci nella responsabilità va a compensare, estendendo il campo delle responsabilità, la funzione sociale di garanzia del capitale sociale in seguito alla sua integrale perdita.

4 CONCLUSIONI

Tenuto conto della sussistenza dello stato di crisi, l'assemblea ha il dovere di deliberare la soluzione più ragionevole per la tutela dei creditori sociali. Vanno altresì considerati i soci stessi, il cui sacrificio deve essere proporzionale alla soluzione presa, tutelando comunque, nei limiti del possibile, la propria posizione[30]. Stando ai fatti esposti si evince che, a seconda del criterio ermeneutico utilizzato, le interpretazioni che vengono date all'assegnazione di responsabilità possono differire molto. In particolare, vengono messe in luce grandi dissomiglianze interpretative tra chi predilige un'interpretazione letterale delle normative,

[30] M. CENTONZE, *Società di capitali in crisi e limiti al potere di voto dei soci*, in Giurisprudenza commerciale, n. 4, 2018

andando a sollevare il socio da responsabilità, e chi, viceversa, guarda più ad un'idea generale su cui queste si fondano, ritenendo corretta l'idea della corresponsabilità del socio vista, comunque, l'influenza amministrativa da questo esercitabile.

Un tema che merita rilevanza, per non passare in secondo piano quando si valuta l'assegnazione di responsabilità, è il fatto che l'indebita prosecuzione dovuta alla mancata attuazione delle misure previste dalla legge non è sempre strettamente legata ad un azzardo morale. Vi sono infatti dei *biases cognitivi* che vanno ad influenzare la capacità di risposta alla crisi della società. Si parla di "mala gestio cognitiva" in quanto le scelte non sono di matrice puramente logica ma vengono guidate dalla personale percezione della situazione di crisi. Eccesso di fiducia (*overconfidence bias*) ed illusione del controllo (*illusion of control*) sono le cosiddette illusioni cognitive che maggiormente influenzano la scelta di proseguire. Esse portano ad una percezione alterata, irragionevolmente ottimista, sul controllo della situazione economico-finanziaria e sulle capacità della società di affrontare lo stato in cui si ritrova[31]. Quest'ultimo punto vuole sottolineare l'approccio pratico di cui il processo valutativo della responsabilità dev'essere investito, cercando di scindere, da quelli incentrati sul mero scopo di lucro, gli atti intrapresi seguendo un principio di buona fede o dovuti ad un semplice eccesso di ottimismo.

N. PAROLE: 7449

[31] N. USAI, *Economia comportamentale e diritto della crisi: il ruolo della "mala gesti cognitiva" nel ritardo nell'emersione delle difficoltà dell'impresa*, Rivista delle società, n. 5-6, 2022

BIBLIOGRAFIA

- G. A. AKERLOF, *The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, The Quarterly Journal of Economics
- O. CAGNASSO, *Profili della responsabilità del socio gestore di fatto della s.r.l.*, in Giurisprudenza Italiana, n. 12, 2023
- M. CENTONZE, *Società di capitali in crisi e limiti al potere di voto dei soci*, in Giurisprudenza commerciale, n. 4, 2018
- Corte d'Appello dell'Aquila, sent., 25.01.2017, n. 101, in *giurisprudenzapenale.com*
- Corte d'Appello di Firenze, sezione Imprese, 2 maggio 2023, Giurisprudenza Italiana, n. 12, 2023
- Corte d'Appello di Venezia, 21 novembre 2019, n. 5219, in Il Caso.it
- G. GIUFFRIDA, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, Le Società, n. 4, 2011
- ISTAT, *Imprese e addetti: Forma giuridica, settori economici*, http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=20776
- V. MELI, La responsabilità dei soci nella s.r.l., 689
- C. PASQUARIELLO, *La riduzione per perdite: scongiurare lo scioglimento è un intervento a tempo?*, Le Società, n. 8-9, 2022
- M. RESCIGNO, Soci e responsabilità nella nuova s.r.l., 307
- C. SANDEI, *Sulla (ir)responsabilità dei soci per indebita prosecuzione dell'attività d'impresa in caso di azzeramento del capitale. Considerazioni attorno all'art. 2476, ottavo comma, c.c.*, in Orizzonti del Diritto Commerciale, 2023, 2
- Tribunale di Milano, sezione ordinaria, 9 luglio 2009
- Tribunale di Milano, sezione Imprese, n. 1114/2018, in Giurisprudenza delle Imprese
- Tribunale di Milano, sez. imprese, 16 novembre 2023, in Giurisprudenza delle imprese
- Tribunale di Napoli, n. 6364/2021, in Giurisprudenza delle imprese
- Tribunale di Roma, sez. XVI, n. 3747/2023, in Giurisprudenza delle imprese
- Tribunale di Roma, sez. Imprese, n. 18771/2016, in Giurisprudenza delle Imprese
- Tribunale di Salerno, sez. I civile, 9 marzo 2010, commento di Ornella Sepe, in Notariato, n.4, 2011
- Tribunale di Torino, 27 aprile 2020, n. 1450, in Giurisprudenza delle imprese
- Tribunale di Venezia, sez. Imprese, n. 5265/2022, in Giurisprudenza delle Imprese
- N. USAI, *Economia comportamentale e diritto della crisi: il ruolo della "mala gesti cognitiva" nel ritardo nell'emersione delle difficoltà dell'impresa*, Rivista delle società, n. 5-6, 2022

- G. ZANARONE, Della Società a Responsabilità Limitata, 1130, 2010